



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

DISEGNO DI LEGGE

" MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA L.R. 14.6.1996, N. 8 " DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO" MODIFICATA CON L.R. 3.3.1998, N. 10 " MODIFICHE ALLA L.R. 14.6.1996, N. 8"

RELATORE : ANGELO SALAMINO



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

**Signor Presidente,
Collegli Consiglieri,**

la Corte Costituzionale, con la sentenza 28.10.1998, n. 362, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge regionale della Lombardia n.27 del 16/9/96 concernente la disciplina delle attività delle agenzie di viaggi e turismo.

La Corte, in particolare, ha sancito la incostituzionalità delle norme che stabiliscono che l'esercizio delle attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo, già autorizzate ed operanti, sia sottoposto ad autorizzazione regionale, pagamento tassa regionale, deposito cauzionale ed assunzione del direttore tecnico, in quanto contrasterebbe con il principio fondamentale della materia (art.117 Costituzione come attuato dall'art.9 della Legge Quadro per il turismo n.217/1983), secondo il quale l'agenzia costituisce un'impresa destinata ad essere considerata unitariamente.

E' stato sancito, altresì, la violazione dell'art.41 della Costituzione in quanto dette norme, limiterebbero il nucleo essenziale della libertà di iniziativa economica.

Alcuni operatori turistici hanno già inoltrato alla Regione Puglia istanze per l'apertura di filiali, in violazione della l.r. 14.6.96 n.8 modificata dalla l.r. 3.3.1998 n.10, le cui norme a riguardo sono identiche a quelle della legge regionale della Lombardia invocando il principio stabilito dalla Corte Costituzionale.

Per quanto sopra, lo schema del disegno di legge che la presente relazione accompagna, è inteso sia ad adeguare la normativa regionale per consentire alle imprese la libertà di organizzazione senza ulteriori vincoli ed oneri di carattere economico, sia ad evitare eventuali contenziosi che vedrebbero l'Amministrazione regionale quasi certamente soccombente.

Sono disciplinati, inoltre, i criteri che stabiliscono le modalità per verificare i requisiti professionali del direttore tecnico e una nuova ripartizione delle funzioni degli organi di direzione politica ai dirigenti.

La IV Commissione nella seduta del 17 febbraio 2000 ha espresso parere favorevole al disegno di legge che si sottopone alla Vostra approvazione.

(Angelo Salamino)

Angelo Salamino



Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

3.

IV^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
decisione n. 108 del 17.2.2000

1. La IV^a Commissione ha esaminato nella/ seduta/ del 17.2.2000 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 11.2.2000
d.d.l. : " Modifica ed integrazioni alla l.r. 14.06.1996, n. 8 ' Disciplina delle attività di Agenzie di Viaggio e Turismo' modificata con l.r. 3.3.1998 n. 10 ' modifiche alla l.r. 14.6.1996, n. 8^{ma}.
(atto cons. n. 387/A)
2. Dopo ampia discussione, la IV^a Commissione decide di esprimere parere favorevole a magg. con emendamenti sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione .

La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI: Salamino, Lospinuso, Rinaldi, Adduci e Caruso.

CONTRARI: =====

DI ASTENSIONE: Tateo.

ASSENTI AL MOMENTO DEL VOTO: Colangelo, Gualtieri, Introna (in sost. di Morra),
Pepe (in sost. di Cera), Tarquinio (in sost. di Festinante).

La IV^a Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Angelo Salamino.

IL PRESIDENTE
(Angelo Salamino)

Angelo Salamino



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

DISEGNO DI LEGGE:

" MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA L.R. 14.6.1996, N. 8 " DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO" MODIFICATA CON L.R. 3.3.1998, N. 10 " MODIFICHE ALLA L.R. 14.6.1996, N. 8"

ART. 1

1. Alla Legge Regionale 14.6.1996 n. 8 modificata dalla L.R. 3.3.1998, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4 lett.d) dell'art. 4 sono soppresse le parole " in un Comune della Regione Puglia";
 - b) il periodo di cui al comma 4 lett. g) dell'art. 4 è sostituito dal seguente: " certificato attestante che nei confronti del richiedente e degli amministratori, in caso di Società, non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali";
 - c) al comma 1. dell'art. 5 le parole "Decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore al Turismo, se delegato, su conforme deliberazione della Giunta medesima" sono sostituite dalle seguenti: " provvedimento del Dirigente del settore Turismo";
 - d) al comma 12. dell'art. 5 le parole " Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore regionale al Turismo, se delegato," sono sostituite dalle seguenti: " il Dirigente del Settore Turismo";
 - e) al comma 1. dell'art. 6 le parole "Decreto del Presidente della Giunta Regionale" sono sostituite dalle seguenti: " provvedimento del Dirigente del Settore Turismo";
 - f) al comma 3. dell'art. 6 le parole "con deliberazione della Giunta Regionale" sono sostituite dalle seguenti: " Provvedimento del Dirigente del Settore Turismo";
 - g) dopo il 1° comma dell'art. 7 è aggiunto il seguente: " La compagnia assicuratrice, in caso di morosità del contraente, è impegnata a tenere in garanzia la polizza per ulteriori trenta giorni dando comunicazione alla Regione";
 - h) al comma 4° dell'art. 8 le parole " o filiale o succursale" sono soppresse;
 - i) al comma 1° dell'art. 11 le parole " dell'Assessore al Turismo mediante annotazione in calce al provvedimento autorizzativo" sono sostituite dalle seguenti: " a cura del Dirigente del Settore mediante annotazione in calce al provvedimento autorizzativo", le parole "deliberazione della Giunta Regionale" sono sostituite dalle seguenti: " Provvedimento del Dirigente del Settore Turismo".

ART. 2

Dopo l'art. 5 della L.R. n. 8/1996 e successive modifiche è aggiunto il seguente:

"ART. 5 bis (APERTURA FILIALI O SEDI SECONDARIE)

1. La persona fisica o giuridica titolare di autorizzazione regionale all'apertura ed all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo deve comunicare all'Assessorato Regionale al Turismo l'inizio di attività di filiali o sedi secondarie indicando:
 - le generalità del Direttore Tecnico, se persona diversa da quella della sede principale;



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

- l'ubicazione dei locali, con l'illustrazione delle attrezzature ed arredamento;
- il periodo di apertura annuale o stagionale.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- pianta planimetrica dei locali, dalla quale risulti la piena indipendenza degli stessi da ogni altra attività commerciale e la disponibilità di adeguati servizio igienico- sanitari, la cui superficie non potrà essere inferiore a 30 mq.;
- titolo di proprietà dei locali in cui avrà sede l'agenzia o altro titolo idoneo da cui risulti la disponibilità dei locali medesimi;
- autorizzazione regionale all'apertura dell'agenzia principale;
- polizza assicurativa e deposito cauzionale dell'agenzia principale.

2. In caso di cessata attività, sopravvenuta a qualsiasi titolo, la persona fisica o giuridica, titolare dell'autorizzazione, dovrà darne comunicazione all'Assessorato competente.

ART. 3

L'art. 9 della L.R. 14.06.1996 n. 8 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

ESAME D' IDONEITA' E COMMISSIONE D'ESAME

1. Il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore competente, se delegato, con proprio decreto indice, almeno una volta all'anno, le prove di esame finalizzate a verificare il possesso di adeguate caratteristiche professionali quali:

- a) la conoscenza dell'amministrazione e dell'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
- b) la conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- c) la conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui l'inglese obbligatorio.

2. Con lo stesso decreto viene stabilito il contenuto delle prove d'esame ed ogni altra modalità di attuazione delle stesse.

3. Ai fini dell'ammissione di idoneità per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia, l'interessato deve presentare apposita domanda dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato aderente alla UE;
- c) possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato, od equivalente diploma conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge;
- d) godimento di diritti civili e politici.

4. La domanda deve contenere l'indicazione della seconda lingua sulla quale l'interessato intende essere esaminato.



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

5. L'esame di idoneità è sostenuto davanti ad un'apposita Commissione nominata dalla Giunta Regionale così composta:
- un Dirigente Regionale, con funzioni di Presidente;
 - quattro docenti nelle diverse materie di esame.
- 5.1 Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale appartenente all'ottava qualifica o, in carenza, da istruttore direttivo di settima qualifica.
- 5.2 Per ogni membro effettivo e per il segretario della Commissione viene nominato un supplente.
- 5.3 I compensi per i componenti della Commissione esaminatrice di cui al presente articolo sono determinati ai sensi della L.R. 12.08.1981, n. 45.
- 5.4 Il superamento dell'esame di idoneità previsto dal presente articolo dà diritto al conseguimento della qualifica di direttore tecnico.
6. Per l'ammissione all'esame è dovuto un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti dal bando di accesso.
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Registro regionale dei direttori tecnici, alla cui iscrizione hanno diritto:
- i direttori tecnici in possesso di attestato di idoneità comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 8/1996;
 - i direttori tecnici in possesso di idoneità di cui all'art. 7 della legge Regionale 11.12.1984, n. 53 o di cui al regio decreto-legge 23.11.1936, n. 2523, convertito dalla Legge 30.12.1937, n. 2650;
 - coloro i quali siano in possesso di attestato di idoneità conseguito presso altra regione o provincia autonoma;
 - i cittadini di tutti gli Stati membri della UE che comprovino il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 del Decreto legislativo 23.11.1991, n. 392;
 - i direttori tecnici, cittadini di altri Stati, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.
8. La Giunta Regionale stabilisce con proprio provvedimento le modalità per l'iscrizione nel Registro Regionale dei Direttori Tecnici.
9. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un Direttore Tecnico, che deve svolgere la propria attività in una sola agenzia di viaggio e turismo.
10. Il Direttore tecnico comunica entro cinque giorni all'Assessorato regionale al turismo l'eventuale risoluzione del proprio rapporto di lavoro. La mancata contestuale sostituzione del direttore tecnico, a seguito della cessazione di tale rapporto, comporta il divieto dell'esercizio dell'attività dell'agenzia.

ART. 4

All'art. 8 della L.R. 14.6.1996, come sostituito dall'art. 8 della L.R. n. 10 del 3.3.1998, dopo il 4° comma è aggiunto il seguente comma 5°:



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

5. Alla direzione tecnica può essere preposto un familiare del titolare dell'Agenzia di viaggi e turismo senza obbligo di rapporto di lavoro subordinato purchè sia compreso in una impresa familiare costituita ai sensi dell'art. 230/bis del C.C. ed in conformità dell'art. 5 comma 4, del D.P.R. 917/86 e iscritto nel Registro Regionale dei direttori tecnici.

All'art. 5, comma 6., della L.R. 14.6.1996 n. 8, come modificato dall'art. 5, comma 2., della L.R. 3.1998 n. 10, dopo la parola "autorizzazione" aggiungere: " virgola o copia dell'atto costitutivo d'impresa familiare ove ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 8 comma 5."

ART. 5

NORMA TRANSITORIA

1. Le istanze, presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, riguardanti l'ammissione all'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di Direttore Tecnico di Agenzia sono ritenute valide soltanto se sussistenti i requisiti soggettivi di cui all'art. 9 della presente legge. E' consentita la regolarizzazione e/o la integrazione delle stesse eventualmente carenti delle prescritte dichiarazioni.
2. La Giunta Regionale con il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice dei candidati di cui al precedente comma stabilisce il contenuto delle prove d'esame ed ogni altra modalità di attuazione delle stesse.
3. Le Agenzie di Viaggio e Turismo autorizzate precedentemente all'entrata in vigore della L.R. 0.3.1998 n. 10 sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il contratto di prestazione di lavoro subordinato del direttore tecnico, se diverso da persona fisica titolare di autorizzazione.
Trascorso tale termine l'autorizzazione s'intende revocata.